

ho sentito dire, e ho letto anche sui giornali, che alcuni si dolgono che il guardasigilli non abbia concesso il regio assenso alle bolle pontificie che nominavano i vescovi nelle chiese di regio patronato.

Ora, se egli non ha concesso gli *exequatur* a questi vescovi, io dico che ha fatto benissimo e lo applaudo, perchè nell'ultimo alinea dell'articolo 15 della legge sulle guarentigie è detto che in fatto di collazione dei benefici di patronato regio nulla è innovato. Dunque siamo ancora con l'antico diritto; sia che siate giurisdizionalisti, sia che siate liberisti, voi dovete eseguire la legge del 13 maggio 1871: potrete proporre l'abrogazione o qualche modificazione, ma finchè esiste, dovete eseguirla; e l'articolo 15 di quella legge vi dice che i vescovi li deve nominare il Re. Io tollererei che l'istituzione fosse fatta dal papa dietro la presentazione del patrono, come facciamo quando si tratta di patronato privato; ma neppure questo si è fatto, e, in un'epoca non lontana, voi sapete che si giunse perfino a pubblicare regi decreti coi quali si riconosceva che la nomina doveva essere del Re, ma per ragioni particolari, per convenienze personali, si accordava il regio *exequatur* alle bolle di vescovi che erano stati nominati non dal Re ma dal papa.

Ora, se il guardasigilli, ripeto, non ha dato l'*exequatur* a questi vescovi, io non ho che a lodarlo per la sua condotta e ad incoraggiarlo perchè proseguia sull'istessa via.

L'altra domanda che rivolgo all'onorevole guardasigilli, riguarda specialmente il regio assenso.

Il regio assenso è un atto politico. Esso si è conservato temporaneamente, per ragioni che io non ricorderò alla Camera, ma che tuttora sussistono, perchè non credo che ancora lo Stato possa privarsi di quest'unico mezzo di difesa che gli è rimasto.

Dunque c'è! Io, quindi, domando all'onorevole guardasigilli: quando egli nega un regio *exequatur*, lo nega soltanto relativamente al godimento dei beni o relativamente all'esercizio dell'ufficio?

Io accenno soltanto e non faccio che domandare, senza entrare in considerazioni, nè ripetere alcuna delle stupende pagine del mio amico Bonghi, il quale nella sua relazione sulla legge del 1871 dimostrò che l'ufficio ed il beneficio erano inseparabili.

La terza domanda che rivolgo all'onorevole guardasigilli è: se egli intenda e quando di presentare quella legge, che è prescritta dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie, sul riordinamento della proprietà ecclesiastica, e se egli creda, come cre-

deva l'onorevole Mancini alcuni anni or sono, quando fu discussa l'interpellanza La Porta, che, presentando quella legge, si possa, non dico abrogare, non dico modificare la legge del 1871, ma introdurre qualche articolo che serva d'interpretazione autentica alla legge sulle guarentigie che abbiamo votato e che vogliamo conservare.

Io domando, cioè, senza dire molte parole su questo proposito, se egli crede, che in quella occasione possano dilegnarsi alcuni dubbi, sorti in questi ultimi tempi, e che avrebbero dovuto provocare una grave discussione nell'Assemblea italiana. È necessario che tutti sappiano, che votando la legge del 1871, noi non abbiamo inteso di creare un altro Stato nello Stato italiano; noi abbiamo soltanto inteso di accordare degli onori al capo della nostra religione, delle garanzie per il libero esercizio del suo ministero, e niente più.

Ripeto, non voglio dir molte parole. Desidero che le risposte dell'onorevole guardasigilli sieno tali da confortarmi per l'avvenire. Non so quello che egli abbia fatto fino ad oggi, ma il non aver fatto nulla significa, per me, che, se non altro si è arrestato, e non ha voluto continuare nella via, che a me pareva pericolosissima, seguita dal suo predecessore. Di questa sua sapiente inerzia, io lo lodo; e desidero che nella risposta all'ultima mia interrogazione, egli assicuri, non solo il paese, ma ancora le altre nazioni, che una legge assolutamente interna (che tale fu, e tale sarà la legge delle guarentigie) non sarà da noi toccata, sarà anzi rispettata, perchè noi vogliamo sinceramente fare il tentativo, a cui ho innanzi accennato, di risolvere il grave problema della coesistenza pacifica nello stesso regno, nella stessa città, delle due potestà, l'una laica rappresentata dal Re eletto dalla nazione, e l'altra ecclesiastica rappresentata da chi non si accontenta di rimanere il capo augusto della religione, ma vuol rimanere il più ostinato, il più querulo dei pretendenti politici.

Leggi di proscrizione l'Italia non ne fece riaffermando la sua unità in Roma, ma bisogna che i pretendenti si persuadano che, se noi abbiamo potuto concedere gli onori sovrani al capo augusto della religione dei nostri avi, non intendiamo di concedere altro; che noi intendiamo di rispettare la legge finchè essa sarà dagli altri rispettata; ma il giorno, in cui ci accorgeremo che la legge non potrà funzionare regolarmente, noi, che l'abbiamo fatta, potremo modificarla, potremo abrogarla. (*Vive approvazioni*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Trinchera.

**Trinchera.** Dirò pochissime parole, perchè l'o-